

<p style="text-align: center;">STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE CON- SORTILE Í CONSORZIO SISTEMA BIBLIO- TECARIO NORD-OVESTÍ (CSBNO)</p> <p style="text-align: center;">TESTO ATTUALMENTE VIGENTE</p>	<p style="text-align: center;">STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE CON- SORTILE Í SISTEMA CULTURALE INTE- GRATO METROPOLITANO NORD- OVESTÍ</p> <p style="text-align: center;">BOZZA NUOVO TESTO</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO I FINALITÀ E STRUMENTI GESTIONALI</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO I FINALITÀ E STRUMENTI GESTIONALI</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 1 Denominazione e scopi</p> <p>1. È costituita l'azienda speciale consortile denomi- nata %Consorzio sistema bibliotecario nord-ovest+ (Csbno), per l'esercizio di attività volte a promuovere l'innovazione e fornire servizi nel quadro della coo- perazione bibliotecaria intercomunale.</p> <p>2. Il Csbno si colloca nell'ambito dell'organizzazione, degli indirizzi e della programmazione bibliotecaria regionale, alla cui realizzazione concorre di concerto con le linee programmatiche della Provincia di Mila- no e con gli Enti aderenti.</p> <p>3. Il Csbno ha come scopi legati all'attività bibliote- caria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'organizzazione e la gestione del prestito in- terbibliotecario; b) la consulenza biblioteconomica e l'informazione bibliografica; c) la promozione e il coordinamento delle atti- vità di diffusione della lettura e dell'informazione; d) il coordinamento degli acquisti del materiale documentario, cartaceo e digitale, anche at- traverso forme di acquisto centralizzate; 	<p style="text-align: center;">Articolo 1 Denominazione e scopi</p> <p>1. È costituita l'azienda speciale consortile denomi- nata %Sistema culturale integrato metropolitano nord- dovest +, per l'esercizio di attività volte a promuovere l'innovazione e fornire servizi nel quadro della coo- perazione, della convergenza e integrazione fra i segmenti facenti parte del settore archivi, bibliote- che, gallerie e musei e per il coordinamento di quan- to attinente all'ecosistema culturale e artistico del territorio.</p> <p>2. L'azienda si colloca nell'ambito dell'attuazione e della realizzazione degli indirizzi regionali e delle li- nee programmatiche formulate dagli Enti aderenti per quanto riguarda le biblioteche, le restanti istitu- zioni del comparto archivistico e museale e, in gene- rale, la promozione culturale sul territorio.</p> <p>2.1 L'azienda svolge un ruolo di supporto (profes- sionalità, studi, spazi-ambiti di confronto e pre- parazione delle decisioni) alla programmazione culturale spettante agli Enti aderenti, sia a livello individuale della singola Amministrazione sia a livello collettivo e integrato.</p> <p>2.2 L'azienda opera nei seguenti segmenti: Bibliote- che, Attività culturali, Musei, Archivi, Tempo libe- ro, Formazione, Beni culturali e ambientali, Turi- simo, Marketing territoriale, Publishing, Informa- tica . Hw e Sw.</p> <p>3. L'azienda per il perseguimento delle finalità in appresso stabilite, svolge le attività ivi esemplificati- vamente individuate.</p>

- e) l'acquisizione e gestione di un fondo comune documentario e librario del sistema;
- f) la gestione dei programmi informatici e telematici della rete territoriale e
- g) delle reti locali di ciascuna biblioteca, dei sistemi hardware e software per l'erogazione dei
- h) servizi alla rete e agli utenti;
- i) la formazione dei cataloghi collettivi e la predisposizione dei servizi informativi coordinati;
- j) il rilevamento periodico dei dati statistici per la conoscenza e la valutazione dello stato delle
- k) strutture, dei servizi e dell'utenza;
- l) il coordinamento sul territorio delle risorse informative di altri soggetti;
- m) l) la formazione degli utenti e l'organizzazione di corsi;
- n) m) la gestione delle attività di comunicazione, pubbliche relazioni e ricerca di finanziamenti
- o) relative all'insieme della rete e dei servizi;
- p) n) la definizione delle regole e delle norme per l'accesso degli utenti ai servizi.

3.1 Relativamente all'attività archivistica e bibliotecaria, quanto previsto dalla relativa normativa regionale in vigore, ed in estensione:

- a) gestione diretta delle biblioteche o di parte dei servizi bibliotecari locali;
- b) il coordinamento degli acquisti del materiale documentario, cartaceo e digitale, anche attraverso forme di acquisto centralizzate;
- c) la gestione dei programmi informatici e telematici della rete territoriale e delle reti locali di ciascuna biblioteca, dei sistemi hardware e software per l'erogazione dei servizi alla rete e agli utenti;
- d) la formazione degli utenti e l'organizzazione di corsi;
- e) la gestione delle attività di comunicazione, pubbliche relazioni e ricerca di finanziamenti relative all'insieme della rete e dei servizi;
- f) la definizione delle regole e delle norme per l'accesso degli utenti ai servizi;
- g) vendita di beni e servizi agli Enti aderenti e a favore degli utenti delle biblioteche;
- h) catalogazione, conservazione e valorizzazione degli archivi storici e correnti di proprietà degli Enti aderenti.

3.2 Relativamente alle manifestazioni artistiche, agli spettacoli e all'intrattenimento:

- a) progettazione, gestione, supporto e consulenza con riguardo alle attività culturali;
- b) promozione e realizzazione di eventi, spettacoli e iniziative culturali;
- c) gestione di strutture destinate ad attività cul-

<p>4. I Comuni affidano al Csbno, che ne diventa titolare e ne risponde per la tutela della riservatezza dei dati personali, la gestione delle banche dati per l'erogazione dei servizi (bibliografica, utenti, prestiti, attività culturali, ecc.).</p> <p>5. Il Csbno può inoltre effettuare su richiesta di singole Amministrazioni consorziate le seguenti tipologie di servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gestione, supporto e consulenza relativi alle attività culturali; b) supporto alla catalogazione, conservazione, trattamento e valorizzazione dei materiali e documenti di storia locale; c) gestione diretta di parte dei servizi bibliotecari locali o delle biblioteche nel loro insieme; d) vendita di beni e servizi agli Enti consorziati e a favore degli utenti delle biblioteche; e) formazione e l'aggiornamento professionale del personale delle biblioteche; f) catalogazione, conservazione e valorizzazione degli archivi storici e correnti di proprietà degli Enti locali consorziati. <p>6. Il bilancio del Csbno viene redatto in due parti distinte, l'una relativa ai servizi assicurati alla generalità dei Comuni consorziati e l'altra relativa ai servizi erogati su richiesta.</p>	<p>turali, agli spettacoli e ad attività di intrattenimento, quali i teatri, i musei e similari.</p> <p>3.3 Relativamente alla formazione e promozione delle conoscenze umane, tecniche e professionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) organizzazione, realizzazione e gestione di lezioni e corsi; b) progettazione, informazione, documentazione, supporto, consulenza per la formazione e la promozione. <p>3.4 Relativamente alla promozione del territorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) studi, ricerche, informazione, documentazione, supporto, consulenza; b) progettazione, realizzazione e gestione di iniziative per l'attrattività del territorio. <p>4. In ogni caso, per il perseguimento delle finalità di cui al comma 3, l'Azienda potrà svolgere le attività di realizzazione, vendita di servizi, consulenza e progettazione, effettuazione dei servizi di informazione e documentazione, vendita di prodotti, gestione delle strutture e simili.</p> <p>5. I Comuni affidano all'Azienda, che ne diventa titolare e ne risponde per la tutela della riservatezza dei dati personali, la gestione delle banche dati per l'erogazione dei servizi (bibliografica, utenti, prestiti, attività culturali, e similari).</p>
---	---

<p>7. Il Csbno persegue i suoi fini istituzionali anche attraverso collaborazioni con altri soggetti in regime convenzionale di partenariato.</p>	<p>6. L'Azienda opera nel perseguimento delle sue finalità in favore di Comuni e altri enti pubblici, reti bibliotecarie, circuiti culturali in qualunque forma giuridica costituiti, imprese, cittadini ed enti privati nel rispetto dell'ordinamento giuridico.</p> <p>7. L'Azienda persegue i suoi fini istituzionali anche attraverso collaborazioni con altri soggetti pubblici o privati in regime convenzionale di partenariato, in osservanza delle condizioni stabilite dall'ordinamento giuridico.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 2 Enti consorziati</p> <p>1. Fanno parte del Csbno gli Enti sottoscrittori della convenzione di cui all'allegato A, nonché quelli che aderiranno successivamente, approvando il presente Statuto e la Convenzione.</p> <p>2. Altri Enti sono ammessi al Csbno previa deliberazione dell'Assemblea consortile che ne determina le condizioni di adesione.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 2 Enti consorziati</p> <p>1. Fanno parte dell'Azienda gli Enti sottoscrittori della Convenzione di adesione al Consorzio+</p> <p>2. Possono aderire all'Azienda Comuni, Unioni di Comuni, Comunità Montane, Province e Città metropolitane, la cui istanza di adesione sia stata approvata dall'Assemblea, mediante versamento al fondo di dotazione della quota di spettanza.</p> <p>3. L'adesione di ulteriori Enti all'Azienda non comporta modifiche dello Statuto e della Convenzione di adesione+, ma esclusivamente la rideterminazione delle quote di partecipazione al fondo di dotazione, approvata con delibera dell'Assemblea.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 3 Sede e durata</p> <p>1. Il Csbno ha la propria sede legale in Novate Milanese, presso il Comune.</p> <p>2. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite sedi operative in località diverse.</p> <p>3. Lubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo al Csbno può essere dislocata in sedi diverse in relazione ad esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell'offerta di servizi sul territorio dei Comuni consorziati.</p> <p>4. La durata del Csbno viene determinata con scadenza al 31 dicembre 2021. Tale termine potrà essere prorogato alla scadenza sempre che permanga la validità degli scopi per i quali il Csbno è stato costituito, previa adozione dei necessari atti deliberativi da parte degli Enti consorziati da approvarsi almeno un anno prima della scadenza.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 3 Sede e durata</p> <p>1. L'Azienda ha la propria sede legale in Novate Milanese, presso il Comune.</p> <p>2. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite sedi operative in località diverse.</p> <p>3. Lubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo all'Azienda può essere dislocata in sedi diverse in relazione ad esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell'offerta di servizi sul territorio degli Enti aderenti.</p> <p>4. La durata dell'Azienda viene determinata con scadenza al 31 dicembre 2030. Tale termine potrà essere prorogato alla scadenza sempre che permanga la validità degli scopi per i quali l'Azienda è stata costituita, mediante modificazione del presente statuto da approvarsi almeno un anno prima della scadenza.</p>

<p style="text-align: center;">Articolo 4 Uffici e personale</p> <p>1. Il Csbno ha propri servizi amministrativi, finanziari ed organizzativi per il funzionamento dei quali si avvale di personale proprio. I rapporti con il personale sono regolati dai contratti di lavoro di categoria, nel rispetto della disciplina delle aziende speciali.</p> <p>2. Il Csbno può inoltre fare ricorso all'utilizzo di personale dei Comuni consorziati e di collaborazioni esterne. Per posti dirigenziali e di responsabilità, può procedere al conferimento di incarichi a tempo determinato, secondo quanto previsto dai contratti di categoria.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 4 Uffici e dotazione risorse professionali</p> <p>1. L'Azienda ha propri servizi amministrativi, finanziari ed organizzativi per il funzionamento dei quali si avvale di risorse umane professionalizzate proprie. I rapporti con il personale sono regolati dai contratti di lavoro di categoria, nel rispetto della disciplina delle aziende speciali.</p> <p>2. L'Azienda può inoltre fare ricorso all'utilizzo di risorse professionali degli Enti aderenti e di collaborazioni ed incarichi professionali esterni sempre nel rispetto della disciplina delle aziende speciali. Per posti dirigenziali e di responsabilità direttiva, può procedere al conferimento di incarichi a tempo determinato, secondo quanto previsto dai contratti di categoria.</p> <p>3. L'Azienda si dota di Regolamento di organizzazione delle risorse umane proposto dal Direttore ed approvato dal Consiglio di Amministrazione.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 5 Quote di partecipazione</p> <p>1. I Comuni consorziati partecipano alle spese generali derivanti dall'attività corrente del Csbno erogando una quota di partecipazione annua composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) un importo fisso per ogni biblioteca; b) un importo riferito alla popolazione del Comune; c) un importo riferito ai parametri variabili relativi ai servizi previsti dal comma 3 dell'articolo 1; d) un importo proporzionato all'entità dei servizi ulteriori di cui al comma 5 dell'articolo 1. <p>2. Le quote di partecipazione dei Comuni consorziati alla gestione ordinaria del Csbno sono determinate secondo gli importi e i criteri previsti alla tabella 2 della Convenzione</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 5 Diritti di voto in Assemblea</p> <p>1. Ogni Comune è portatore di un voto, espresso in millesimi, di modo che il totale dei voti disponibili in Assemblea sia pari a 1.000.</p> <p>2. I 1.000 voti assembleari sono attribuiti sulla base di 2 criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) quota relativa al fondo di dotazione = 400/1000; b) quota relativa all'affidamento o all'acquisto di servizi = 600/1000; c) i suddetti 600/1000 sono attribuiti in proporzione al valore dei servizi annualmente affidati all'Azienda da ciascun Ente aderente; d) per il computo dei diritti di voto correlati all'affidamento o all'acquisto di servizi fanno fede le risultanze dell'ultimo bilancio consuntivo approvato; <p>3. Gli aggiornamenti dei millesimi avvengono ogni qualvolta sia modificato il fondo di dotazione per la quota sub 2a); nella stessa seduta di approvazione</p>

	<p>del bilancio consuntivo questi devono essere esplicitati nella relazione di accompagnamento al bilancio medesimo per la componente sub 2b).</p> <p>4. Le variazioni delle quote in oggetto non modificano la Convenzione, tranne che per la parte riguardante le quote stesse.</p>
	<p style="text-align: center;">Articolo 5 bis Partecipazione alla spesa</p> <p>1. Gli Enti aderenti acquistano servizi e prestazioni dall'azienda alle condizioni indicate nei contratti di servizio. I contratti di servizio sono gli strumenti attraverso i quali vengono disciplinati tutti i rapporti economico-finanziari tra gli Enti aderenti e l'azienda. Essi specificano le modalità con cui si formano i trasferimenti o i corrispettivi dovuti all'azienda, ivi compresi quelli relativi ai costi generali indivisibili.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 6 Capitale di dotazione</p> <p>1. I Comuni consorziati partecipano al capitale di dotazione del Csbno, definito nella Convenzione con una quota proporzionale al numero dei loro abitanti.</p> <p>2. Il capitale di dotazione può essere incrementato con deliberazione dell'Assemblea, assunta con le modalità di voto di cui all'art. 17, comma 3, del presente Statuto.</p> <p>3. I Comuni consorziati che non provvedono al versamento della loro quota del capitale di dotazione entro i termini stabiliti dalla Convenzione sono tenuti a corrispondere al Csbno gli interessi legali.</p> <p>4. Il grado di responsabilità spettante ai singoli componenti dell'Assemblea consortile è determinato sulla base della quota di partecipazione al capitale di dotazione.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 6 Capitale di dotazione</p> <p>1. I Comuni e le Unioni di Comuni partecipano al capitale di dotazione dell'Azienda, con una quota proporzionale al numero dei loro abitanti, sulla base di quanto stabilito nella %Convenzione di adesione+. Gli altri Enti pubblici ammessi ad aderire all'Azienda partecipano al capitale di dotazione dell'Azienda con una quota stabilita dall'Assemblea.</p> <p>2. Il capitale di dotazione può essere incrementato con deliberazione dell'Assemblea, assunta con le modalità di voto di cui all'art. 17, comma 3, del presente Statuto.</p> <p>3. Gli Enti che non provvedono al versamento della loro quota del capitale di dotazione entro i termini stabiliti dalla Convenzione sono tenuti a corrispondere all'Azienda gli interessi legali.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 7 Investimenti e donazioni</p> <p>1. Per far fronte ad eccezionali spese per investimenti o comunque per attività non previste, è data facoltà al Csbno di richiedere agli Enti consorziati finanziamenti straordinari.</p> <p>2. Il Csbno può accettare da soggetti pubblici o pri-</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 7 Investimenti e donazioni</p> <p>1. Per far fronte ad eccezionali spese per investimenti o comunque per attività non previste, è data facoltà all'Azienda di richiedere agli Enti aderenti finanziamenti straordinari.</p> <p>2. L'Azienda può accettare da soggetti pubblici o</p>

vati, a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, donazioni o ulteriori atti di liberalità a favore delle attività consortili.	privati, a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, donazioni o ulteriori atti di liberalità a favore delle attività aziendali.
Articolo 8 Informazione e partecipazione dei cittadini	Articolo 8 Informazione e partecipazione dei cittadini
1. Il Csbno favorisce l'informazione dei cittadini sulle proprie attività e promuove la partecipazione dei medesimi e delle comunità alle proprie iniziative.	1. L'Azienda favorisce l'informazione ai cittadini e alle comunità nel suo insieme sulle proprie attività e promuove la partecipazione alle proprie iniziative.
Articolo 9 Collaborazioni con le altre istituzioni	Articolo 9 Collaborazioni con le altre istituzioni
1. Al fine di attuare l'integrazione delle risorse bibliotecarie, tecniche e documentarie alla più vasta scala territoriale, nonché per favorire la cooperazione tra enti nella erogazione dei servizi, il Csbno può stipulare convenzioni con altri soggetti pubblici o privati anche esterni al territorio consortile.	1. Al fine di attuare l'integrazione delle risorse bibliotecarie, tecniche e documentarie alla più vasta scala territoriale, nonché per favorire la cooperazione tra enti nella erogazione dei servizi e nello svolgimento delle attività rientranti nelle proprie finalità o comunque con esse sinergiche, l'Azienda può stipulare convenzioni con altri soggetti pubblici o privati anche esterni al territorio dei Comuni aderenti e al territorio metropolitano.
2. Il Csbno favorisce le iniziative associative volte all'implementazione nella gestione di altre biblioteche, anche private, archivi storici e nuclei documentari.	2. L'Azienda favorisce le iniziative associative volte all'implementazione nella gestione di altre biblioteche, anche private, archivi storici e nuclei documentari, nonché all'erogazione di servizi e allo svolgimento di attività rientranti nelle proprie finalità o comunque con esse sinergiche.
	3. L'Azienda per l'erogazione dei servizi e lo svolgimento delle attività rientranti nelle proprie finalità o comunque sinergiche con esse può altresì aderire ad altre persone giuridiche e a soggetti anche privi di personalità giuridica, acquisirne le partecipazioni, ovvero costituirli o concorrere con altri alla loro costituzione.
TITOLO II DIREZIONE E CONTROLLO DEGLI ENTI CONSORZIATI	TITOLO II DIREZIONE E CONTROLLO DEGLI ENTI ADERENTI
Articolo 10 Direzione politico-amministrativa	Articolo 10 Direzione politico-amministrativa
1. I Comuni consorziati esercitano la direzione politico-amministrativa del Csbno.	1. Gli Enti aderenti esercitano la direzione politico-amministrativa dell'Azienda.
2. Gli obiettivi e le strategie gestionali del Csbno vengono preventivamente definiti d'intesa con i Comuni nel rispetto delle forme e delle modalità previste dagli ordinamenti interni di questi ultimi, di concerto tra loro e tenuto conto del principio della sana gestione; a tali obiettivi e strategie gestionali saranno uniformati gli atti fondamentali dell'Assemblea e l'esercizio dei poteri gestionali del Consiglio di Am-	2. Gli obiettivi e le strategie politico-amministrative dell'Azienda vengono preventivamente definiti d'intesa con gli Enti nel rispetto delle forme e delle modalità previste dagli ordinamenti interni di questi ultimi, di concerto tra loro e tenuto conto del principio della sana gestione; agli obiettivi e alle strategie così definiti saranno uniformati gli atti fondamentali dell'Assemblea e l'esercizio dei poteri del Consiglio

<p>ministrazione e del direttore, nel rispetto dell'autonomia decisionale di detti organi.</p>	<p>di Amministrazione e gli atti gestionali del Direttore, nel pieno rispetto dell'autonomia decisionale di detti organi.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 11 Controllo politico-amministrativo</p> <p>1. I Comuni consorziati esercitano il controllo politico-amministrativo, con il compito di verificare il generale andamento del Csbno e lo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione. Il controllo riguarda, in particolare, la gestione dei servizi svolti dal Csbno, anche con specifico riferimento alle scelte operative effettuate dal Consiglio di Amministrazione; eventuali esigenze stabili di controllo che abbiano una rilevanza economica e quindi portata negoziale ulteriori a quelle ordinarie, andranno disciplinate in apposite convenzioni o contratti.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 11 Controllo politico-amministrativo</p> <p>1. Gli Enti aderenti esercitano il controllo politico-amministrativo, con il compito di verificare il generale andamento dell'Azienda e lo stato di attuazione degli obiettivi e delle strategie di cui all'art. 10, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione. Il controllo riguarda, in particolare, la gestione dei servizi svolti dall'Azienda, anche con specifico riferimento alle scelte effettuate per propria competenza dal Consiglio di Amministrazione. Eventuali esigenze stabili di controllo che abbiano una rilevanza economica e quindi portata negoziale ulteriori a quelle ordinarie, andranno disciplinate in apposite convenzioni o contratti.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 12 Controllo sulla gestione e sulla contabilità</p> <p>1. Al fine di agevolare il controllo da parte degli Enti consorziati, il Presidente del Consiglio di Amministrazione mette a disposizione di ciascun Comune l'ordine del giorno e i verbali delle riunioni del Consiglio medesimo e del Collegio dei revisori dei conti, nonché una relazione annuale sull'andamento delle attività consortili con particolare riferimento alla qualità ed alla quantità dei servizi resi, nonché ai costi di gestione in relazione agli obiettivi fissati ed altresì alla gestione economico-finanziaria del Csbno.</p> <p>2. Il Comune che intende consultare i documenti relativi all'amministrazione ed alla gestione economico-finanziaria deve avanzare richiesta al Presidente del Consiglio di Amministrazione che determina la data di inizio della consultazione entro i quindici giorni successivi al ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.</p> <p>3. Il Comune che intende effettuare, personalmente o avvalendosi dell'assistenza di professionisti, visite ispettive degli uffici e degli archivi del Csbno deve trasmettere la comunicazione del giorno e dell'ora della visita al Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>4. Il professionista che eventualmente assista il Comune nello svolgimento delle attività di cui ai precedenti punti 2 e 3 è tenuto al segreto professionale.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 12 Controllo sulla gestione e sulla contabilità</p> <p>1. Al fine di agevolare il controllo da parte degli Enti aderenti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione mette a disposizione di ciascun Comune l'ordine del giorno e i verbali delle riunioni del Consiglio medesimo e del revisore dei conti, nonché nell'ambito del bilancio consuntivo la relazione sull'andamento delle attività aziendali con particolare riferimento alla qualità ed alla quantità dei servizi resi, nonché ai costi di gestione in relazione agli obiettivi fissati ed altresì alla gestione economico-finanziaria dell'Azienda.</p> <p>2. L'Ente che intende consultare con il proprio competente personale i documenti relativi all'amministrazione ed alla gestione economico-finanziaria deve avanzare richiesta al Presidente del Consiglio di Amministrazione che determina la data di inizio della consultazione entro i quindici giorni successivi al ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.</p> <p>3. L'Ente che intende effettuare, con i propri funzionari e/o avvalendosi dell'assistenza di professionisti, visite ispettive degli uffici e degli archivi dell'Azienda deve trasmettere la comunicazione del giorno e dell'ora della visita almeno quindici giorni prima al Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>4. Il professionista che eventualmente assista l'Ente nello svolgimento delle attività di cui ai precedenti punti 2 e 3 è tenuto al segreto professionale.</p>

<p>5. Le consultazioni e le visite di cui ai precedenti punti 2 e 3 possono svolgersi durante l'ordinario orario di lavoro degli uffici del Csbno, con modalità e durata tali da non arrecare intralcio all'ordinario svolgimento dell'attività.</p>	<p>5. Le consultazioni e le visite di cui ai precedenti punti 2 e 3 possono svolgersi durante l'ordinario orario di lavoro degli uffici dell'Azienda, con modalità e durata tali da non arrecare intralcio all'ordinario svolgimento dell'attività.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO III ASSETTO ISTITUZIONALE</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO III ASSETTO ISTITUZIONALE</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 13 Organi di amministrazione</p> <p>1. Sono organi di amministrazione del Csbno:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'Assemblea; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione; d) il Direttore. 	<p style="text-align: center;">Articolo 13 Organi di amministrazione</p> <p>1. Sono organi di amministrazione dell'Azienda:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'Assemblea; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione; d) il Direttore.
<p style="text-align: center;">Articolo 14 Durata in carica</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni dall'atto della sua elezione.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 14 Durata in carica</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni dall'atto della sua elezione.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 15 Assemblea</p> <p>1. L'Assemblea del Csbno è composta dai Sindaci dei Comuni consorziati, ciascuno con responsabilità pari alle quote del capitale di dotazione. Il Sindaco può delegare un Assessore o un Consigliere comunale. La delega da parte del Sindaco deve essere rilasciata per iscritto e può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato con efficacia sino ad espressa revoca scritta.</p> <p>2. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 dei rappresentanti degli Enti consorziati, comunque portatori di almeno il 51% del totale del capitale di dotazione. Le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza delle quote del capitale di dotazione presenti, salvo che sia diversamente stabilito dallo Statuto.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 15 Assemblea</p> <p>1. L'Assemblea dell'Azienda è composta dai Sindaci dei Comuni, dai Presidenti delle Unioni e dai Rappresentanti legali pro tempore degli altri Enti aderenti all'Azienda. È consentita la delega in favore di Assessore o Consigliere del Comune o dell'Ente aderente. La delega deve essere rilasciata per iscritto e può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato con efficacia sino ad espressa revoca scritta.</p> <p>2. A ciascun Ente aderente è attribuito un diritto di voto, espresso in millesimi, determinato annualmente, in base all'ultimo bilancio approvato, per il 40% con riguardo alla quota di partecipazione al capitale di dotazione e per il 60% con riguardo al valore dei servizi annualmente affidati all'Azienda dall'Ente aderente.</p> <p>3. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la maggioranza dei rappresentanti degli Enti aderenti, comunque portatori di almeno 501 millesimi dei diritti di voto. Le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei diritti di voto espressi in millesimi presenti, salvo che sia diversamente stabilito dallo Statuto.</p>

<p>3. L'Assemblea elegge al suo interno un Presidente e un Vicepresidente, cui è affidato il compito di convocare l'Assemblea medesima, di stabilire, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'ordine del giorno e di coordinarne i lavori. Per assenze temporanee del Presidente, ne svolge le funzioni il vice-Presidente. In caso di vacanza o di assenza di entrambi l'Assemblea è convocata e presieduta dal Sindaco più anziano dotà. L'Assemblea può eleggere al suo interno un comitato di presidenza, definendone composizione e compiti nel regolamento di cui al successivo comma 5.</p> <p>4. Il Presidente è tenuto a riunire l'Assemblea, in un termine non superiore a 20 giorni, su richiesta del Consiglio di Amministrazione o quando lo richiedano rappresentanti portatori, nel complesso, di almeno ¼ del totale del capitale di dotazione e almeno ¼ dei Comuni aderenti. Eventuali diverse disposizioni regolamentari si intendono abrogate.</p> <p>5. L'Assemblea organizza il proprio funzionamento ed i propri lavori adottando apposito regolamento.</p> <p>6. Ai componenti dell'Assemblea si applicano le norme legislative in materia di aspettative, permessi ed indennità degli amministratori locali, se ed in quanto compatibili.</p>	<p>4. L'Assemblea elegge al suo interno un Presidente e un Vicepresidente, cui è affidato il compito di convocare l'Assemblea medesima, di stabilire, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'ordine del giorno e di coordinarne i lavori. Per assenze temporanee del Presidente, ne svolge le funzioni il vice-Presidente. In caso di vacanza o di assenza di entrambi l'Assemblea è convocata e presieduta dal Rappresentante degli Enti aderenti più anziano dotà. L'Assemblea può eleggere al suo interno dei gruppi di lavoro di coordinamento territoriale e/o su temi specifici di carattere politico-amministrativo strategico, definendone composizione e compiti.</p> <p>5. Il Presidente è tenuto a riunire l'Assemblea, in un termine non superiore a 20 giorni, su richiesta del Consiglio di Amministrazione o quando lo richiedano rappresentanti portatori, nel complesso, di almeno ¼ del totale del capitale di dotazione e almeno ¼ degli Enti aderenti.</p> <p>6. L'Assemblea organizza il proprio funzionamento ed i propri lavori adottando apposito regolamento</p> <p>7. Ai componenti dell'Assemblea si applicano le norme legislative in materia di aspettative, permessi ed indennità degli amministratori locali, se ed in quanto compatibili.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 16 Consiglio di Amministrazione</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 consiglieri, scelti al di fuori dei membri dell'Assemblea, fra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale o provinciale e che siano in possesso di comprovata esperienza amministrativa, documentata da apposito curriculum.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea sulla base di un documento di indirizzo, contenente la lista dei candidati alle cariche di Presidente, vice-Presidente e consigliere.</p> <p>3. L'elezione avviene a scrutinio palese e a maggioranza assoluta del totale delle quote del capitale di dotazione presenti.</p> <p>4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 16 Consiglio di Amministrazione (in appresso chiamato nel presente statuto anche Cda)</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 consiglieri, scelti al di fuori dei membri dell'Assemblea degli organismi istituzionali degli Enti aderenti fra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e che siano in possesso di comprovata esperienza amministrativa, documentata da apposito curriculum.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea sulla base di un documento di indirizzo, contenente la lista dei candidati alle cariche di Presidente, vice-Presidente e consigliere.</p> <p>3. L'elezione avviene a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei diritti di voto espressi in millesimi.</p> <p>4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e</p>

<p>presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal vice Presidente.</p> <p>5. Le sue adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Ogni deliberazione o proposta è approvata quando i voti favorevoli prevalgono sui contrari.</p> <p>6. Il Presidente ed i singoli componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati e sostituiti dall'Assemblea consortile, su proposta motivata del Presidente dell'Assemblea stessa, la quale delibera a maggioranza assoluta delle quote del capitale di dotazione. Ove lo richiedano i delegati rappresentanti 1/3 delle quote, il Presidente ha l'obbligo di portare la relativa deliberazione al voto dell'Assemblea.</p>	<p>presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal vice Presidente.</p> <p>5. Le sue adunanze, che possono essere tenute anche in forma telematica o in videoconferenza, sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Ogni deliberazione o decisione è approvata quando i voti favorevoli prevalgono sui contrari.</p> <p>6. Le decisioni del Cda, che devono essere formalmente evidenziate nel verbale di riunione, possono essere prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale quello del Presidente. Sarà redatto apposito e formale atto deliberativo solo qualora richiesto dalla normativa vigente per le aziende speciali e/o richiesto dall'attività istituzionale.</p> <p>7. Il Presidente ed i singoli componenti del Cda possono essere revocati e sostituiti dall'Assemblea, su proposta motivata del Presidente dell'Assemblea stessa, o dai delegati rappresentanti 1/3 delle quote di partecipazione di cui all'art. 5, comma 2. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta delle quote delle medesime quote di partecipazione.</p> <p>8. Eventuali dimissioni del singolo Consigliere vanno rassegnate per iscritto al Consiglio stesso che dopo la presa d'atto le deve mettere all'ord.d.g. della prima Assemblea utile, comunque da tenersi non oltre tre mesi dalle dimissioni, per la relativa surroga che avverrà con le modalità elettive previste dal presente articolo e l'accettazione del programma del Consiglio in carica.</p> <p>9. In caso di dimissioni contestuali della maggioranza dei Consiglieri decade automaticamente il Consiglio di Amministrazione. L'elezione del nuovo Cda verrà messa all'ord.d.g. della prima Assemblea utile e avverrà con le modalità previste dal presente articolo.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 17 Attribuzioni dell'Assemblea</p> <p>1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.</p> <p>2. L'Assemblea oltre ad approvare gli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione ha competenza rispetto ai seguenti atti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i programmi pluriennali e annuali di attività ed il piano dei servizi e delle assunzioni; b) l'adesione di nuovi Enti al Csbno; 	<p style="text-align: center;">Articolo 17 Attribuzioni dell'Assemblea</p> <p>1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.</p> <p>2. L'Assemblea ha competenza rispetto ai seguenti atti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i programmi pluriennali e annuali di attività ed il piano dei servizi e della dotazione organica;

<ul style="list-style-type: none"> c) elezione del presidente, del vicepresidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione; d) la surroga di singoli componenti del Consiglio di Amministrazione decaduti per qualsiasi motivo o revocati ai sensi del precedente art. 16, comma 6; e) la nomina del Collegio dei revisori dei conti, nonché l'eventuale sua revoca; f) la determinazione della indennità di carica degli amministratori e di presenza dei componenti dell'Assemblea e del trattamento economico dei revisori dei conti; g) le proposte sulle modificazioni dello Statuto; h) la partecipazione ad Enti e società; i) i conti consuntivi; j) l'approvazione dei regolamenti che la legge o lo Statuto riservano alla competenza dell'Assemblea; k) la contrazione di mutui; l) gli eventuali adeguamenti del capitale di dotazione; m) le regole e le norme per l'accesso degli utenti ai servizi; n) l'approvazione degli atti fondamentali di cui al comma 8 dell'art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000. <p>3. Le deliberazioni relative alle lettere m) n) e o) sono assunte con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei rappresentanti dei Comuni consorziati presenti in Assemblea, comunque portatori di almeno il 75% delle quote del capitale di dotazione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> b) approvazione della richiesta di adesione di nuovi Enti all'Azienda ; c) elezione del presidente, del vicepresidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione; d) la surroga di singoli componenti del Consiglio di Amministrazione decaduti per qualsiasi motivo o revocati ai sensi del precedente art. 16, comma 6; e) la nomina del Revisore dei conti, nonché l'eventuale sua revoca; f) la determinazione della indennità di carica degli amministratori e del trattamento economico del revisore dei conti secondo la normativa vigente; g) le modificazioni dello Statuto; h) la partecipazione a persone giuridiche e a soggetti privi di personalità giuridica, nonché la loro costituzione ; i) i conti consuntivi; j) l'approvazione dei regolamenti che la legge o lo Statuto riservano alla competenza dell'Assemblea; k) la contrazione di mutui; l) l'acquisto e l'alienazione di beni immobili; m) le variazioni del capitale di dotazione diverse da quelle determinate dall'adesione di nuovi Enti ; n) le regole e le norme per l'accesso degli utenti ai servizi; o) l'approvazione degli atti fondamentali di cui al comma 8 dell'art. 114 del D. Lgs. n. 267/2000; p) lo scioglimento e la liquidazione dell'Azienda <p>3. Le deliberazioni relative alle lettere k) l) m) e p) sono assunte a maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei diritti di voto espressi in millesimi; l'approvazione degli atti fondamentali è deliberata a maggioranza dei $\frac{2}{3}$ dei diritti di voto espressi in millesimi; le modificazioni dello Statuto sono deliberate secondo quanto stabilito all'art. 26.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 18 Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione è organo esecutivo dell'Azienda e risponde all'Assemblea della sua attività in esecuzione del mandato programmatico da essa ricevuto al momento dell'elezione. Al Consiglio di Amministrazione è demandato il compimento di tutti gli atti utili all'attuazione degli scopi del Csbno, esclusi quelli che per legge o per Statuto sono inderogabilmente riservati all'Assemblea consortile o alla competenza di altri soggetti. Il Consiglio di Amministrazione esercita i propri poteri in modo da osservare gli indirizzi programmatici stabiliti dall'Assemblea e gli atti di indirizzo a mezzo dei quali gli Enti consorziati esercitano la direzione politico-amministrativa del Csbno ai sensi del precedente articolo 10, ferma restando l'autonomia decisiona-</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 18 Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione è organo esecutivo dell'Azienda e risponde all'Assemblea della sua attività in esecuzione del mandato programmatico da essa ricevuto al momento dell'elezione. Al Cda è demandato il compimento di tutti gli atti utili all'attuazione degli scopi dell'Azienda, esclusi quelli che per legge o per Statuto sono inderogabilmente riservati all'Assemblea consortile, al Direttore o alla competenza di altri soggetti. Il Cda esercita i propri poteri in modo da osservare gli indirizzi programmatici stabiliti dall'Assemblea e gli atti di indirizzo a mezzo dei quali gli Enti aderenti esercitano la direzione politico-amministrativa dell'Azienda ai sensi del precedente articolo 10, ferma restando l'autonomia decisionale propria dell'organo.</p>

<p>le propria dell'organo.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione cura l'istruttoria e sottopone all'approvazione dell'Assemblea consortili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - - i programmi annuali e pluriennali; - - i conti consuntivi; - - la contrazione di mutui; - - gli eventuali aumenti di capitale. <p>3. Il Consiglio di Amministrazione in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) predispone gli atti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; b) nomina il Direttore e stabilisce le relative condizioni contrattuali; c) definisce il piano annuale degli incarichi e delle consulenze per assicurare il buon andamento delle attività consortili; d) approva le convenzioni di carattere oneroso di durata annuale e pluriennale; e) richiede le anticipazioni di cassa; f) delibera in merito a donazioni o finanziamenti a favore delle attività consortili. g) sovrintende alle attività consortili; h) approva i regolamenti di organizzazione e di funzionamento del Csbno e di tutti quelli che non siano di competenza dell'Assemblea. <p>4. Il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di trasmettere agli Enti consorziati una relazione annuale sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione; la relazione annuale deve riguardare, in particolare, l'andamento della gestione dei servizi svolti dal Csbno per conto dei singoli Enti consorziati. Tale relazione potrà altresì essere oggetto di apposita e specifica illustrazione nel corso di incontri richiesti anche da singoli Enti consorziati.</p>	<p>2. Il Consiglio di Amministrazione cura l'istruttoria e sottopone all'approvazione dell'Assemblea:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i programmi annuali e pluriennali; - i conti consuntivi; - la contrazione di mutui; - la adesione di nuovi Enti all'Azienda; - la partecipazione a persone giuridiche o a soggetti privi di personalità giuridica, nonché la loro costituzione; - gli eventuali aumenti di capitale. <p>3. Il Consiglio di Amministrazione in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) predispone gli atti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; b) nomina il Direttore e stabilisce le relative condizioni contrattuali; c) definisce il piano annuale degli incarichi professionali e delle consulenze per assicurare il buon andamento delle attività consortili; d) approva le convenzioni anche di carattere oneroso di durata annuale e pluriennale; e) richiede le anticipazioni di cassa; f) delibera in merito a donazioni o finanziamenti a favore delle attività aziendali. g) sovrintende alle attività aziendali la cui gestione è affidata al Direttore; h) approva i Regolamenti di organizzazione e di funzionamento dell'Azienda e di tutti quelli che non siano di competenza dell'Assemblea; i) assume gli indirizzi politico-amministrativi e di programmazione e li affida al Direttore; j) propone, in coerenza con gli indirizzi dell'Assemblea, la adesione di nuovi soggetti all'Azienda. <p>4. Il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di trasmettere agli Enti aderenti una relazione annuale sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione; la relazione annuale deve riguardare, in particolare, l'andamento della gestione dei servizi svolti dall'Azienda per conto dei singoli Enti aderenti. Tale relazione, compresa nel bilancio consuntivo, potrà altresì essere oggetto di apposita e specifica illustrazione nel corso di incontri richiesti anche da singoli Enti aderenti.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 19 Presidente del Consiglio di Amministrazione</p> <p>1. Il Presidente è organo di coordinamento delle attività consortili. Egli rappresenta l'Ente in ogni sua manifestazione esterna. Il Presidente può delegare</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 19 Presidente del Consiglio di Amministrazione</p> <p>1. Il Presidente è organo di coordinamento delle attività aziendali. Egli rappresenta l'Ente in ogni sua manifestazione esterna. Il Presidente può delegare</p>

<p>lo svolgimento di proprie funzioni a componenti del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>2. Il Presidente, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; b) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione; c) vigila sull'andamento del Csbno e sull'operato del Direttore; d) esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio di Amministrazione; e) relaziona periodicamente all'Assemblea sulle attività del Csbno e sugli andamenti gestionali; f) svolge le attività di cui al precedente art. 12. <p>3. In caso di assenza del Presidente le sue funzioni sono svolte dal vice Presidente.</p>	<p>lo svolgimento di proprie funzioni operative a componenti del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>2. Il Presidente, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) convoca e presiede il Cda; b) vigila sull'esecuzione delle decisioni prese dal Cda ; c) vigila sull'andamento dell'Azienda e sull'operato gestionale del Direttore; d) esegue gli incarichi affidatigli dal Cda; e) relaziona periodicamente al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea sulle attività dell'Azienda e sugli andamenti gestionali; f) svolge le attività di cui al precedente art. 12 e i compiti di cui all'art.15. <p>3. In caso di assenza del Presidente o per sua specifica delega le sue funzioni sono svolte dal vice Presidente.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 20 Direttore</p> <p>1. Il Direttore ha la responsabilità gestionale del Csbno ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ha la responsabilità del funzionamento dei servizi, in relazione alla loro efficienza, alla correttezza amministrativa ed agli obiettivi dell'ente; b) sulla base della programmazione definita dal Consiglio di Amministrazione, affida gli incarichi, assume e dirige il personale ed adotta i provvedimenti disciplinari; c) assiste gli organi istituzionali del Csbno e formula proposte al Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle proprie competenze, partecipando alle riunioni di quest'ultimo; d) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del piano delle attività, dei programmi annuali e pluriennali e del conto consuntivo; e) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, anche con atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno; f) sottoscrive i contratti e stipula le convenzioni; g) presiede le commissioni di gare di concorso; h) dispone per gli acquisti e per le forniture indispensabili al funzionamento dell'ente, in conformità alle indicazioni generali del Consiglio di Amministrazione, dandone periodica comunicazione allo stesso; i) firma gli ordinativi di pagamento e le reversali di incasso; j) esercita tutte le altre funzioni demandategli 	<p style="text-align: center;">Articolo 20 Direttore</p> <p>1. Il Direttore ha la responsabilità gestionale dell'Azienda ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ha la responsabilità del funzionamento dei servizi, in relazione alla loro efficienza, alla correttezza amministrativa ed agli obiettivi dell'Azienda; b) sulla base della programmazione definita dal Consiglio di Amministrazione, affida gli incarichi, assume e dirige il personale, cura le relazioni sindacali ed adotta i provvedimenti disciplinari; c) assiste gli organi istituzionali dell'Azienda e formula proposte al Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle proprie competenze, partecipando alle riunioni di quest'ultimo; d) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del piano delle attività, dei programmi annuali e pluriennali e del conto consuntivo; e) relaziona periodicamente al Cda sulle attività dell'Azienda, sugli andamenti gestionali e sulla tenuta finanziaria del bilancio; f) esegue le decisioni del Cda, anche con atti che impegnino l'Azienda verso l'esterno; g) sottoscrive i contratti e stipula le convenzioni; h) presiede le commissioni di gare e di concorsi; i) dispone per gli acquisti e per le forniture indispensabili al funzionamento dell'Azienda , in conformità alle indicazioni generali del Cda, dandone periodica comunicazione allo

<p>dai regolamenti dell'Ente;</p> <p>k) secondo gli indirizzi e le determinazioni del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Ente avanti a tutte le giurisdizioni e può nominare procuratori.</p> <p>2. I poteri del Direttore sono esercitati in modo da osservare gli indirizzi programmatici stabiliti dall'Assemblea, le decisioni del Consiglio di Amministrazione e gli atti di indirizzo a mezzo dei quali gli Enti consorziati esercitano la direzione politico-amministrativa del Csbno ai sensi del precedente articolo 10.</p> <p>3. Il Direttore viene assunto con contratto a tempo determinato a seguito di selezione pubblica per titoli ed esami.</p>	<p>stesso;</p> <p>j) firma gli ordinativi di pagamento e le reversali di incasso;</p> <p>k) esercita tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti dell'Azienda;</p> <p>l) secondo gli indirizzi e le determinazioni del Cda ha la rappresentanza legale dell'Azienda avanti a tutte le giurisdizioni e può nominare procuratori.</p> <p>2. I poteri del Direttore sono esercitati in modo da osservare gli indirizzi programmatici stabiliti dall'Assemblea, le decisioni del Consiglio di Amministrazione e gli atti di indirizzo a mezzo dei quali gli Enti aderenti esercitano la direzione politico-amministrativa dell'Azienda ai sensi del precedente articolo 10.</p> <p>3. Il Direttore viene assunto con contratto a tempo determinato con le modalità previste dalla normativa vigente.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO IV PARERI TECNICI E REVISIONE CONTABILE</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO IV PARERI TECNICI E REVISIONE CONTABILE</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 21 Commissione tecnica</p> <p>1. Per la programmazione e la verifica delle proprie attività il Csbno si avvale di una Commissione tecnica composta dal Direttore del Csbno e dai responsabili dei servizi bibliotecari degli Enti aderenti al Csbno. La Commissione tecnica elegge al proprio interno un comitato con funzioni di supporto all'attività della struttura e di collegamento con le biblioteche dei Comuni consorziati; il numero dei componenti e le modalità di funzionamento sono stabilite dal regolamento di cui al successivo comma 3.</p> <p>2. Spetta alla Commissione esprimere pareri in merito a:</p> <p>a) la programmazione annuale e pluriennale delle attività e la contestuale verifica;</p> <p>b) i programmi di aggiornamento e di approfondimento professionale per i bibliotecari operanti nell'ambito del Csbno;</p> <p>c) studi e modalità per l'attivazione di nuovi servizi e per il miglioramento di quelli esistenti, rientranti nelle finalità dell'Ente.</p> <p>3. La Commissione tecnica adotta un regolamento per il proprio funzionamento che dovrà essere ap-</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 21 Commissione tecnica servizi bibliotecari</p> <p>1. Per la programmazione e la verifica delle proprie attività relative alla finalità di cui all'art. 3.1 l'Azienda si avvale di una Commissione tecnica composta dal Direttore dell'Azienda e dai responsabili dei servizi bibliotecari degli Enti aderenti all'Azienda. La Commissione tecnica elegge al proprio interno un Coordinatore ed un Comitato con funzioni di supporto all'attività della struttura e di collegamento con le biblioteche degli enti aderenti; il numero dei componenti e le modalità di funzionamento sono stabilite dal regolamento di cui al successivo comma 3.</p> <p>2. Alla Commissione tecnica, che ha una funzione consultiva esclusivamente con riguardo alla finalità e alle attività di cui all'art. 3.1, spetta esprimere pareri in merito a:</p> <p>a) la programmazione annuale e pluriennale delle attività;</p> <p>b) i programmi di aggiornamento e di approfondimento professionale per i bibliotecari operanti nell'ambito dell'Azienda;</p> <p>c) studi e modalità per l'attivazione di nuovi servizi afferenti alle biblioteche e per il miglioramento di quelli esistenti, e comunque rientranti nelle finalità dell'Azienda.</p> <p>3. La Commissione tecnica adotta un regolamento per il proprio funzionamento.</p>

provato dall'Assemblea consortile.	
<p style="text-align: center;">Articolo 22 Collegio dei revisori dei conti</p> <p>1. La gestione economico finanziaria del Csbno è sottoposta al controllo di un Collegio dei revisori dei conti costituito sulla base della normativa vigente.</p> <p>2. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dall'Assemblea, dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili per una sola volta.</p> <p>3. Il Collegio dei revisori dei conti e i suoi componenti non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e dello Statuto, all'incarico.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 22 Revisore dei conti</p> <p>1. La gestione economico finanziaria dell'Azienda è sottoposta al controllo di un Revisore dei conti nominato sulla base della normativa vigente.</p> <p>2. Il Revisore è nominato dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.</p> <p>3. Il Revisore non è revocabile, salvo che non adempia, secondo le norme di legge e dello Statuto, all'incarico.</p>
TITOLO V NORME GENERALI E FINALI	TITOLO V NORME GENERALI E FINALI
<p style="text-align: center;">Articolo 23 Facoltà di recesso</p> <p>1. Gli Enti sottoscrittori che intendano recedere dal Csbno devono inviare al Consiglio di Amministrazione la propria formale disdetta con un preavviso di almeno due anni, previa deliberazione del Consiglio comunale o dell'organo competente.</p> <p>2. L'Ente che recede ha diritto alla liquidazione, in quattro rate annuali, dell'eventuale quota parte degli oneri di investimento a proprio carico e della quota del capitale di dotazione spettantegli sulla base degli effettivi conferimenti, al netto della quota parte di competenza di eventuali perdite iscritte a bilancio al momento del recesso, senza il riconoscimento di interessi di alcun tipo.</p> <p>3. Il Csbno restituisce all'Ente che recede i beni mobili ed immobili ricevuti in comodato o ad altro titolo dal medesimo in occasione dell'adesione.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 23 Facoltà di recesso</p> <p>1. Gli Enti aderenti che intendano recedere dall'Azienda devono inviare al Consiglio di Amministrazione la propria formale disdetta con un preavviso di almeno due anni, previa deliberazione del rispettivo organo competente.</p> <p>2. L'Ente che recede ha diritto alla liquidazione, in quattro rate annuali, dell'eventuale quota parte degli oneri di investimento a proprio carico e della quota del capitale di dotazione spettantegli sulla base degli effettivi conferimenti, al netto della quota parte di competenza di eventuali perdite iscritte a bilancio al momento del recesso, senza il riconoscimento di interessi di alcun tipo.</p> <p>3. L'Azienda restituisce all'Ente che recede i beni mobili ed immobili ricevuti in comodato o ad altro titolo dal medesimo in occasione dell'adesione.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 24 Patrimonio</p> <p>1. Il patrimonio del Csbno è costituito dai beni mobili ed immobili acquistati o realizzati in proprio, da quelli oggetto di donazioni o lasciti, dalle quote di partecipazione conferite dagli Enti consorziati, nonché dal capitale di dotazione.</p> <p>2. Il Csbno è inoltre detentore -in comodato o altre forme negoziali- di beni di proprietà di altri Enti di cui ha il normale uso.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 24 Patrimonio</p> <p>1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito dai beni mobili ed immobili acquistati o realizzati in proprio, da quelli oggetto di donazioni o lasciti, dalle quote di partecipazione conferite dagli Enti aderenti, nonché dal capitale di dotazione.</p> <p>2. L'Azienda è inoltre detentore -in comodato o altre forme negoziali- di beni di proprietà di altri Enti di cui ha il normale uso.</p>

<p>3. Il Csbno ha l'obbligo di tenere l'inventario dei beni mobili e immobili. Tale inventario, aggiornato annualmente, è allegato al bilancio di esercizio.</p> <p>4. Alla cessazione o in caso di scioglimento anticipato del Csbno, deliberato dall'Assemblea consortile, il patrimonio è ripartito tra gli Enti consorziati in proporzione ai conferimenti effettuati, affidandone l'incarico ad un liquidatore nominato dall'Assemblea; i beni conferiti in comodato o altre forme gratuite sono restituiti all'ente proprietario.</p>	<p>3. L'Azienda ha l'obbligo di tenere l'inventario dei beni mobili e immobili. Tale inventario, aggiornato annualmente, è allegato al bilancio di esercizio.</p> <p>4. Alla cessazione o in caso di scioglimento anticipato dell'Azienda, deliberato dall'Assemblea, il patrimonio è ripartito tra gli Enti aderenti in proporzione ai conferimenti effettuati, affidandone l'incarico ad un liquidatore nominato dall'Assemblea; i beni conferiti in comodato o altre forme gratuite sono restituiti all'ente proprietario.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 25 Particolari obblighi dei consorziati</p> <p>1. Gli Enti consorziati si impegnano a non istituire e gestire in proprio o tramite terzi i servizi e le attività di cui all'articolo 1, comma 3, affidate al Csbno.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 25 Particolari obblighi degli Enti aderenti</p> <p>1. Gli Enti aderenti si impegnano a non istituire e gestire in proprio o tramite terzi i servizi e le attività di cui all'articolo 1, comma 3.1, affidati all'Azienda sulla base della programmazione regionale e della territorialità delle reti bibliotecarie</p> <p>2. Gli Enti aderenti sono tenuti a rispettare le regole dei servizi stabiliti dall'Assemblea.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 26 Modifiche</p> <p>1. Le modifiche del presente Statuto sono approvate dai Consigli degli Enti consorziati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - su proposta dell'Assemblea consortile; - su proposta di uno o più Enti consorziati, acquisito il parere dell'Assemblea. 	<p style="text-align: center;">Articolo 26 Modifiche</p> <p>1. Le modifiche del presente Statuto sono approvate dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi degli Enti aderenti che rappresentino almeno i due terzi del capitale di dotazione, sulla base delle deliberazioni al riguardo approvate dai Consigli comunali, dalle Assemblee delle Unioni di Comuni e dai competenti organi degli altri Enti aderenti.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 27 Richiamo alle leggi</p> <p>1. Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente per le aziende speciali consortili.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 27 Richiamo alle leggi</p> <p>1. Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente per le aziende speciali consortili.</p>